

(*)

Estratto del Regolamento Comunale Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione consiliare n. 50 di data 30.12.2010.

Art. 12

SOSPENSIONE VOLONTARIA, ORARI E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. *Le attività di acconciatore e di estetista possono essere sospese dall'interessato a condizione che siano rispettati i periodi minimi di apertura annuale previsti dal comma successivo. Ogni sospensione temporanea delle attività deve essere preventivamente comunicata, da parte dell'interessato, al Comune, qualora sia superiore a 30 giorni continuativi; di ogni sospensione deve essere notiziata, in ogni caso, la clientela tramite comunicazione visibile all'interno dei locali e chiaramente leggibile anche dall'esterno.*
2. *Il periodo minimo di apertura annuale, anche non continuativo, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, viene stabilito in **8 mesi**, fatta eccezione per gli esercizi ubicati nelle località turistiche di Marilleva 900 e Marilleva 1400 per i quali si dispone un periodo di apertura annuale, anche non continuativo, pari a **6 mesi**.*
3. *Per l'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista inserite all'interno di strutture alberghiere, dovranno essere rispettati i periodi minimi di apertura stabiliti al comma precedente, qualora l'attività sia rivolta anche verso gli utilizzatori esterni.*
4. *L'esercizio delle attività di acconciatore e/o estetista, all'interno di strutture alberghiere, dovrà essere connessa alla funzione principale svolta. La comunicazione di sospensione temporanea prevista al comma 1, non è quindi richiesta nel caso la chiusura dell'attività accessoria, avvenga contestualmente a quella dell'attività principale, già autorizzata nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di attività alberghiera. Le eventuali sospensioni, nei periodi di apertura degli esercizi alberghieri, delle attività di acconciatore ed estetista operanti negli esercizi stessi, dovranno rispettare le vigenti disposizioni sulla disciplina degli esercizi alberghieri in materia di diminuzione temporanea dell'offerta ricettiva (art. 11 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e art. 16 del relativo regolamento di esecuzione).*

Art. 13

DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

1. *La denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 8 del presente regolamento perde efficacia e deve essere eventualmente ripresentata - e parimenti le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono, nei seguenti casi:*
 - a) *l'attività non sia stata effettivamente attivata, o ripresa nella nuova sede nel caso di trasferimento, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;*
 - b) *l'attività sia stata sospesa oltre i termini previsti dall'art. 12 comma 2 del presente Regolamento, salvo l'ipotesi di proroga di cui al comma seguente.*
2. ***Il Comune può concedere all'interessato che ne faccia richiesta scritta prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 12 comma 2 – una proroga del periodo di sospensione dell'attività nei seguenti casi:***
 - ***grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;***
 - ***demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;***
 - ***sfratto non dovuto a morosità,***
 - ***altri casi di comprovata necessità.***